

**Art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017**

*Al fine di sostenere a regime l'onere del trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, solo nel caso in cui tali risorse non erano precedentemente conteggiate nel fondo per le risorse decentrate, ma poste a carico del bilancio dell'Ente, è possibile incrementare le risorse stabili con le risorse necessarie, derivanti dalla riduzione permanente del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010.*

*Come previsto dall'art. 11 del D. L. 135/2018, tale incremento è da considerarsi escluso dal limite al trattamento economico accessorio ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.*